



REGOLAMENTO INTERNO Gruppo Veritas

Market abuse

Regolamento per la gestione
degli adempimenti in materia
di contrasto agli abusi
di mercato e il trattamento
delle informazioni privilegiate

Conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015
Conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015
Componente del Modello ex Dlgs 231/2001
Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

Indice

Sezione 1 – Trattamento delle informazioni privilegiate

1	Campo di applicazione	5
2	Definizione d'informazione privilegiata	5
3	Processo di valutazione delle informazioni privilegiate.....	7
4	Gestione e diffusione delle informazioni privilegiate	8
5	Ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate.....	9
6	Comunicazione delle informazioni privilegiate, rapporti con i consulenti e i terzi	11

Sezione 2 – Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate

7	Istituzione del Registro.....	13
8	Informazioni contenute nel Registro e obbligo di informativa alle persone iscritte	14
9	Aggiornamento e conservazione del Registro	16

Sezione 3 – Internal dealing

10	Ambito di applicazione e individuazione delle operazioni soggette ad obbligo di comunicazione	17
11	Modalità e termini della comunicazione delle operazioni rilevanti alla società e a all'autorità di riferimento	18
12	Modalità e termini della comunicazione delle operazioni al pubblico e all'Autorità di riferimento.....	18
13	Obblighi della FOID	18

Sezione 4 – Sondaggi di mercato

14	Sondaggi di mercato	19
----	---------------------------	----

Sezione 5 – Whistleblowing

15	Ambito di applicazione	20
----	------------------------------	----

Sezione 6 – Disposizioni finali

16	Inadempimenti del Regolamento e sanzioni.....	21
17	Modifiche del Regolamento.....	21

Preparazione

Direttore Affari legali
e societari
Roberta Brinis
(FIRMATO)

Verifica

Responsabile Qualità ambiente
e sicurezza
Giuliana Da Villa
(FIRMATO)

Direttore Risorse umane
e organizzazione di Gruppo
Chiara Bellon
(FIRMATO)

Direttore Finanza controllo
sistemi informativi utenza
Massimiliano Hiche
(FIRMATO)

Approvazione

Consiglio d'amministrazione
13 dicembre 2018

Variazioni: nuova emissione.

Glossario

Veritas spa Società	Società Veneziana Energia Risorse idriche Territorio Ambiente Servizi, società di diritto italiano, iscritta nel registro delle imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare: n. REA 300147; codice fiscale e P. IVA 03341820276; codice LEI 815600FDE819C606DF44.
Consiglio d'amministrazione	Il Consiglio d'amministrazione della società in carica.
Presidente del Consiglio d'amministrazione	Il presidente del Consiglio d'amministrazione e rappresentante legale della società in carica.
Direttore generale	Il direttore generale della società in ragione delle deleghe di gestione della società appositamente conferite dal presidente del Consiglio d'amministrazione.
Collegio sindacale	Il Collegio sindacale della società in carica.
Gruppo	La società e le sue eventuali società controllate.
Destinatari	Tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate o informazioni rilevanti e, in particolare: a) i componenti degli organi di direzione, amministrazione, controllo e dei comitati della società e delle società controllate, ivi inclusi i membri del Comitato di coordinamento e controllo per l'esercizio in comune del controllo analogo sulla società; b) i dipendenti; c) le persone esterne, sia fisiche sia giuridiche, che, in ragione della loro attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione della funzione svolta, hanno accesso, su base regolare od occasionale, a <i>informazioni privilegiate</i> e, pertanto, sono soggette a iscrizione nel Registro. Nota Operativa: il presente Regolamento deve essere distribuito a tutti i destinatari. La società tiene traccia dell'avvenuta consegna con annessa dichiarazione di presa visione.
Soggetto rilevante	La persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo. Una persona, all'interno della società che sia: a) componente del Consiglio d'amministrazione o del Collegio sindacale; o b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della società.
Persona strettamente legata con riferimento al soggetto rilevante	Una delle persone seguenti: a) un coniuge o un <i>partner</i> equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale; c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione di volta in volta in questione; o d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
Autorità o Consob	La Commissione nazionale per le società e la borsa.
Dipendenti	Il personale della società che, a prescindere dal tipo di contratto di assunzione, del ruolo e delle mansioni svolte, in relazione a specifiche attività svolte, abbia accesso, anche su base occasionale, alle informazioni privilegiate.
Consulenti	I consulenti che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita e hanno accesso, anche su base occasionale, alle informazioni privilegiate.
FIGIP	Funzione interna per la gestione delle informazioni privilegiate deputata alla gestione e applicazione del Regolamento. La FIGIP fa capo al direttore Affari legali e societari di Gruppo, che può avvalersi di uno specifico gruppo di lavoro.
FOID	Funzione organizzativa Internal Dealing competente nella gestione delle operazioni di <i>Internal Dealing</i> . La FOID fa capo al direttore Affari legali e societari di Gruppo che può avvalersi di uno specifico gruppo di lavoro.
Regolamento	Il presente Regolamento per la gestione di: – informazioni privilegiate; – operazioni di Internal Dealing; – disciplina dei sondaggi di mercato; – segnalazioni delle violazioni della regolamentazione in materia di abusi di mercato (<i>whistleblowing</i>).

Registro e gestore registro	Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate. La società ha affidato la gestione del registro a una società esterna specializzata che esercita tale attività e che è definita nel Regolamento come "Gestore Registro".
Informazione/i privilegiata/e	L'informazione come qualificata al paragrafo 2 del Regolamento
Informazione rilevante	Ogni informazione idonea a diventare un'informazione privilegiata, ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.
Operazioni	Qualsiasi operazione, ordine di compravendita o condotta relativa agli strumenti finanziari (come definiti infra) indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine di compravendita o condotta avvenga in una sede di negoziazione, ivi incluse, senza limitazioni, le operazioni eseguite, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.
Regolamento o MAR	Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato.
Direttiva o MAD II	La Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato.
RD 2016/522	Regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.
RE 2016/523	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.
RE 2016/347	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento.
RE 2016/1055	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.
RE 2016/959	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica a uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni.
RD 2016/960	Regolamento delegato (UE) 2016/960 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato.
Direttiva Transparency	Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
MiFID II	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
Linee guida	Le linee guida emanate dalla Consob nel mese di ottobre 2017 sulla Gestione delle informazioni privilegiate.
SDIR e Gestore Sdir	Il Sistema di diffusione delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. a), del dlgs n. 58/1998 ("TUF") cui aderisce la società. La società ha aderito a uno SDIR autorizzato dalla Consob, e la società che gestisce tale attività è definita nel Regolamento come "Gestore Sdir".
Strumenti finanziari	I titoli di debito con scadenza 2034 di tipo <i>senior</i> , inizialmente emessi dall'Azienda servizi integrati spa la quale è stata successivamente incorporata a far data dal 1° novembre 2017 dalla società con atto di fusione n.rep.107294 del 24/10/2017 per un ammontare pari a 15.000.000 euro e ammessi alla negoziazione sul segmento professionale del sistema di negoziazione multilaterale, gestito da Borsa Italiana e denominato ExtraMOT-Pro. I titoli di debito con scadenza 2021 emessi dalla società per un ammontare pari a 100.000.000 euro e ammessi alla negoziazione sul <i>Main Securities Market</i> irlandese, mercato regolamentato dell'Unione europea, ai sensi della MiFID II. Per i dettagli è possibile consultare la pagina del sito internet dell'Irish Stock Exchange (ISE): Veritas Notes 2021.

SEZIONE I TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

I Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica alla società e a tutti i destinatari che, in base al ruolo o all'attività svolta, accedono e/o gestiscono *informazioni privilegiate* e/o *informazioni rilevanti*.

2 Definizione d'informazione privilegiata

Il Regolamento è volto a disciplinare la gestione, il trattamento e le modalità da osservare per comunicare all'esterno documenti e *informazioni privilegiate* riguardanti la società in conformità alle vigenti disposizioni normative e nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

1. Per stabilire se, nel caso specifico, un'informazione sia privilegiata occorre valutare se sussistano quattro condizioni. L'**informazione privilegiata** deve:
 - a) concernere direttamente o indirettamente la società;
 - b) non essere stata resa pubblica;
 - c) avere carattere preciso;
 - d) qualora resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari.
2. Un'informazione si considera di **carattere preciso** se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.
3. Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un **effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari** e/o degli strumenti finanziari derivati, si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

La società deve procedere all'individuazione in concreto degli eventi idonei a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicare l'*informazione privilegiata*.
4. Ai fini di una **corretta individuazione delle informazioni privilegiate** si acclude nell'Allegato 1 un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, delle **principali classi e tipologie rilevanti** (di seguito **fatti rilevanti**). Si precisa che:
 - non tutte le informazioni relative ai *fatti rilevanti* indicati nell'Allegato 1 sono necessariamente *informazioni privilegiate* e che
 - possono sussistere *informazioni privilegiate* anche non ricomprese nelle classi e tipologie di *fatti rilevanti* indicati nell'Allegato 1.
5. Inoltre, possono essere considerate come informazioni aventi carattere **preciso** anche quelle che sono parte di un processo prolungato che è inteso a concretizzare o determinare un evento futuro.

Le informazioni relative a un tale evento o a una tale serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio:

- lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- la possibilità di collocare nuovi strumenti finanziari;
- le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
- le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari.

Anche le informazioni che attengono alla fase intermedia di un processo prolungato, al ricorrere di tutte le condizioni di cui al punto 1 del presente paragrafo, possono essere qualificate come *informazioni privilegiate*.

- 6. Non costituiscono informazioni privilegiate** quelle aventi natura di pura notifica di adempimenti quali, a mero titolo esemplificativo, la pubblicazione del calendario degli eventi societari, la comunicazione dell'esito delle delibere assembleari, la formalizzazione dell'intervenuta variazione del capitale sociale.

3 Processo di valutazione delle informazioni privilegiate

- **Pre-valutazione individuale:** ogni destinatario deve informare senza indugio la FIGIP, di tutte le informazioni riguardanti la società che ritiene potenzialmente classificabili quali *informazioni privilegiate* di cui venga a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Questa fase può essere definita *pre-valutazione individuale*.

- La **valutazione preliminare** del carattere privilegiato delle informazioni viene iniziata dalla FIGIP in autonomia o su segnalazione ai sensi del paragrafo precedente, sulla base dei requisiti del punto 1 del paragrafo 2.
La FIGIP quindi:
 - sentendo altri soggetti operanti in azienda per acquisire ogni elemento conoscitivo ritenuto utile,
 - condivide con il direttore generale l'esito valutativo della segnalazione,
 - e procede infine alla redazione congiunta di un *Verbale di valutazione*.

- Gli **esiti della valutazione** possono essere i seguenti:
 - a. non si tratta di *informazione privilegiata*; quindi non si procede a effettuare alcuna comunicazione al mercato, in quanto si ritiene non sussistano i necessari presupposti per la qualificazione delle informazioni come *informazioni privilegiate*.
 - b. trattasi di informazione privilegiata e si procede *as soon as possible* alla comunicazione al mercato, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, nonché con informazione per conoscenza al Consiglio d'amministrazione;
 - c. trattasi di informazione privilegiata, ma si procede alla trasmissione in Consiglio d'amministrazione per una **valutazione integrativa**:
 - per valutazione e autorizzazione a **ritardare** la comunicazione al pubblico dell'*informazione privilegiata*, occorrendo le circostanze e secondo quanto riportato al successivo paragrafo 5;
 - in caso si ritenga utile e/o necessaria una conferma di merito del Consiglio d'amministrazione.

- Nei casi in cui si debba **effettuare la comunicazione al mercato dell'informazione privilegiata**, la FIGIP elabora la bozza del comunicato insieme agli uffici interessati.
Elaborata la bozza di comunicato, la FIGIP la sottopone al direttore generale per l'approvazione.
Spetta alla FIGIP provvedere allo svolgimento delle attività necessarie al trattamento delle *informazioni privilegiate* come illustrato nei paragrafi successivi.

4 Gestione e diffusione delle informazioni privilegiate

Quando l'informazione viene valutata dai soggetti individuati al precedente paragrafo 3 come *informazione privilegiata*, la stessa dovrà essere resa pubblica quanto prima possibile, secondo modalità che consentano un accesso rapido e ampiamente diffuso a livello europeo e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, in conformità al presente Regolamento e alla normativa di legge e regolamentare vigente.

1. La **società deve assicurare** in ogni caso che:
 - le *informazioni privilegiate* comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni, e che
 - la comunicazione avvenga sempre in modo da preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle *informazioni privilegiate* e indichi chiaramente: la natura privilegiata delle informazioni privilegiate comunicate; la ragione sociale completa della società; l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la società; l'oggetto dell'*informazione privilegiata*; la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.
2. La società deve **fornire la comunicazione delle informazioni privilegiate all'Autorità** utilizzando i mezzi elettronici di trasmissione prescritti dalla stessa Autorità. In particolare è richiesto che la notifica nei confronti dell'Autorità e la diffusione al pubblico avvenga tramite l'utilizzo dello SDIR.
3. Nell'ipotesi di **informazioni privilegiate di particolare rilievo**, soprattutto se la comunicazione è effettuata in fase di negoziazione degli strumenti finanziari, è raccomandata la **preventiva comunicazione alla Consob** circa la pubblicazione di un'*informazione privilegiata* (Linee guida - § 7.2).
4. Le *informazioni privilegiate* non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate secondo le indicazioni illustrate nel precedente punto 2. A tal fine le *informazioni privilegiate* devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la società sino al momento in cui le medesime *informazioni privilegiate* non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.
5. La FIGIP cura la **pubblicazione e la conservazione sul sito internet della società**, per un periodo di almeno 5 anni, di tutte le *informazioni privilegiate* che la stessa società è tenuta a comunicare al pubblico. A tal riguardo si osserva che il sito internet deve consentire agli utenti di:
 - a. accedere alle *informazioni privilegiate* ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;
 - b. reperire le *informazioni privilegiate* in una sezione facilmente identificabile del sito internet;
 - c. assicurare che le *informazioni privilegiate* pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico.

5 Ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate

1. La società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di *informazioni privilegiate* (anche nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare) qualora:
 - a. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della società;
 - b. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
 - c. la società, valutata la propria organizzazione e struttura, è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

2. Le circostanze rilevanti includono quelle in cui la comunicazione al pubblico di *informazioni privilegiate* può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte della società ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.

3. L'esercizio di tale facoltà dovrà essere proposto dal direttore generale e approvato dal Consiglio d'amministrazione della società, avvalendosi del supporto della FIGIP.
In tal caso, la FIGIP notifica tale ritardo all'Autorità, immediatamente dopo che le *informazioni privilegiate* sono state comunicate al pubblico, fornendo una relazione contenente le **motivazioni del ritardo** e una **spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al precedente punto 1**.

La **comunicazione** deve inoltre contenere le seguenti informazioni:

- a. la ragione sociale della società;
 - b. l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la società;
 - c. gli estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
 - d. l'identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le *informazioni privilegiate*; data e ora della comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico;
 - e. la data e l'ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;
 - f. l'identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'*informazione privilegiata* al pubblico.
-
4. Nell'ipotesi di ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate la società deve inoltre assicurare che la **comunicazione avvenga tramite modalità che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione** su supporto durevole delle seguenti informazioni:
 - a. la data e l'ora:
 - della prima esistenza dell'*informazione privilegiata* presso la società;
 - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'*informazione privilegiata*;
 - della probabile divulgazione dell'*informazione privilegiata* da parte della società;
 - b. l'identità delle persone che presso la società sono responsabili:
 - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'*informazione privilegiata* e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'*informazione privilegiata*;

- della comunicazione all'Autorità delle informazioni richieste sul ritardo e della relativa spiegazione per iscritto;
- c. la prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni di cui al punto 1 che precede e di qualsiasi **modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo**, tra cui:
- le barriere protettive delle *informazioni privilegiate* erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle *informazioni privilegiate* da parte di altre persone oltre quelle che, presso la società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - modalità predisposte per divulgare al più presto le *informazioni privilegiate* non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.
4. Qualora la comunicazione delle *informazioni privilegiate* sia ritardata e la riservatezza delle stesse non sia più garantita, la società le comunica quanto prima al pubblico, in conformità con quanto indicato al paragrafo 4 punti 2 e 4 che precedono.

6 Comunicazione delle informazioni privilegiate, rapporti con i consulenti e i terzi

1. Commette un illecito, ai sensi della disciplina sugli abusi di mercato di cui al *Regolamento*, il soggetto in possesso di *informazioni privilegiate* che le comunica a un'altra persona tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione (*i.e.* dipendenti, consulenti, controparte di un'operazione).

Al fine di rispettare appieno la previsione di cui al paragrafo che precede la persona che nell'ambito di un'occupazione, una professione o una funzione riceve le *informazioni privilegiate* deve impegnarsi a mantenere la riservatezza dell'*informazione privilegiata*.

La FIGIP, farà sottoscrivere al soggetto terzo, prima di venire in possesso di informazioni privilegiate, un apposito accordo di riservatezza con il quale gestire i necessari adempimenti, anche quelli di cui si darà conto nella successiva sezione II.

Qualora uno dei destinatari comunichi, intenzionalmente o meno, le informazioni privilegiate a soggetti terzi fuori dalle ipotesi sopra contemplate, la stessa società ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tali *informazioni privilegiate* tramite i canali e le modalità indicate al paragrafo 4.

2. I destinatari sono tenuti a osservare un generale **dovere di riservatezza** nella gestione delle informazioni e dei dati concernenti la società o comunque acquisite nello svolgimento del loro ufficio.

I destinatari pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- a. evitare l'accesso e la circolazione di *informazioni privilegiate*, dei relativi documenti che possano avere natura di *informazioni privilegiate* e delle *informazioni rilevanti* a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- b. utilizzare le suddette *informazioni privilegiate*, i relativi documenti che possano avere natura di *informazioni privilegiate* e delle *informazioni rilevanti* esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni e per gli scopi per i quali gli sono eventualmente state comunicate, fatto quindi divieto di utilizzarli per scopi personali;
- c. trasmettere le *informazioni privilegiate*, i suddetti documenti e le *informazioni rilevanti* esclusivamente ai soggetti che necessitano di determinate informazioni per ragioni di lavoro, per responsabilità o posizione rivestita, sia istituzionale che a favore della società e in presenza di un vincolo di riservatezza legale o contrattuale;
- d. assicurare l'integrità delle *informazioni privilegiate* e delle *informazioni rilevanti* e che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

I destinatari che dispongano di *informazioni rilevanti* o di documenti riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

I destinatari sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo a persone autorizzate.

In caso di smarrimento o comunicazione non intenzionale a terzi di *informazioni privilegiate* e/o di *informazioni rilevanti*, i destinatari coinvolti ne informano senza indugio la FIGIP, specificandone condizioni e circostanze, affinché questa possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

3. È **fatto divieto** ai destinatari di comunicare all'esterno *informazioni privilegiate* prima della loro diffusione ai sensi del presente Regolamento.

È inoltre fatto divieto ai destinatari di raccomandare o indurre altri, sulla base delle *informazioni privilegiate* o delle *informazioni rilevanti* in proprio possesso, a effettuare operazioni sugli strumenti finanziari cui tali *informazioni privilegiate* o *informazioni rilevanti* si riferiscono.

SEZIONE II REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

7 Istituzione del Registro

In conformità al *Regolamento*, la FIGIP è tenuta a istituire e mantenere regolarmente aggiornato il *Registro* delle persone che hanno accesso a *informazioni privilegiate*.

La presente sezione definisce i principi e le regole relative all'istituzione e aggiornamento del *Registro* e si applica ai soggetti informati.

I soggetti esterni alla società che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della società vengano in possesso di *informazioni privilegiate* sono del pari soggetti agli obblighi di riservatezza e comportamentali previsti dalla normativa vigente e del presente Regolamento.

■ Registro

Il *Registro* è composto da sezioni distinte, le **sezioni speciali** (una per ciascuna *informazione privilegiata*), e da una **sezione permanente**, in cui sono riportati i dati dei soggetti informati che hanno sempre accesso a tutte le *informazioni privilegiate*.

È aggiunta una nuova sezione speciale al *Registro* ogni volta che è individuata una nuova *informazione privilegiata*.

Ciascuna sezione speciale del *Registro* riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'*informazione privilegiata* contemplata nella sezione speciale.

La società ha individuato le seguenti categorie di soggetti che hanno accesso sempre a tutte le *informazioni privilegiate* e che, pertanto, devono essere iscritti nella **sezione permanente** del *Registro*:

- a. i membri del Consiglio d'amministrazione e quelli effettivi del Collegio sindacale;
- b. i primi riporti del direttore generale;
- c. i membri del Comitato di coordinamento e controllo per l'esercizio in comune del controllo analogo sulla società;
- d. la società di revisione incaricata della revisione contabile della società;
- e. i membri della FIGIP.

Per i soggetti iscritti nella **sezione permanente** non è necessario riportare i relativi dati anche nelle altre **sezioni speciali** del *Registro*.

Le persone che potranno essere iscritte nelle **sezioni speciali** del *Registro* sono:

- a. i dipendenti;
- b. i consulenti;
- c. qualsiasi altro destinatario non incluso nelle precedenti categorie.

8 Informazioni contenute nel Registro e obbligo di informativa alle persone iscritte

1. Il Registro **include** almeno (cfr. Allegato 2):

- a. l'identità, la data di nascita e i recapiti (privato e della società) di tutte le persone aventi accesso a *informazioni privilegiate*;
- b. la funzione svolta o il ruolo ricoperto e il motivo per cui tali persone sono incluse nel Registro;
- c. la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a *informazioni privilegiate*; e
- d. la data e l'ora in cui tali persone hanno cessato di avere accesso a *informazioni privilegiate* (non richiesta per la *sezione permanente*);
- e. la data e l'ora di redazione del Registro;
- f. la data e l'ora di aggiornamento del Registro (eventuale);
- g. la data di inoltro del Registro all'Autorità di riferimento (eventuale).

Ai fini della corretta tenuta del Registro, la FIGIP compila l'apposito Allegato 3 e interagisce immediatamente con il gestore del Registro, utilizzando l'apposita procedura concordata con lo stesso, provvedendo ad alimentare il Registro.

Qualora la persona iscritta sia una persona giuridica, un ente o un'associazione di professionisti, ovvero si avvalga di dipendenti, collaboratori o consulenti che hanno o possono avere accesso a *informazioni privilegiate*, la società procederà all'iscrizione nel registro del soggetto di riferimento e di tutte le altre persone che disporranno delle informazioni privilegiate che saranno individuate da tale soggetto di riferimento, nonché informarle del Regolamento e dei connessi obblighi.

2. La società provvede ad **aggiornare tempestivamente** il Registro, indicando la data dell'aggiornamento, quando:

- a. interviene una variazione dei motivi dell'inserimento di una persona già presente nel Registro;
- b. se deve essere inserita una nuova persona avente accesso a *informazioni privilegiate* nel Registro;
- c. se una persona non ha più accesso a *informazioni privilegiate*.

3. I soggetti iscritti nel Registro sono informati per iscritto dalla società in merito a:

- a. la iscrizione nel Registro, agli obblighi di legge connessi e alle sanzioni applicabili in caso di abuso di *informazioni privilegiate* e di comunicazione illecita delle stesse (cfr. Allegato 4);
- b. l'aggiornamento o la modifica dei dati inseriti nel Registro;
- c. la cancellazione dal Registro o la chiusura di una sezione. In occasione della prima iscrizione nel Registro, ciascun destinatario deve comunicare alla società di aver preso atto, tra l'altro, degli obblighi di legge connessi all'iscrizione nel Registro e alle sanzioni applicabili in caso di abuso di *informazioni privilegiate* e di comunicazione illecita delle stesse. In caso di mancata comunicazione della presa d'atto, il destinatario si intenderà comunque edotto dei contenuti del presente Regolamento e di tutto quanto sopra.

4. I dati inseriti nel Registro sono:

- a. basati sulle informazioni fornite dai soggetti iscritti, della cui correttezza essi stessi sono responsabili; e
- b. conservati per i cinque anni successivi all'inserimento o all'aggiornamento degli stessi nel Registro, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

5. La FIGIP individuati i destinatari aventi accesso a *informazioni privilegiate* provvede all'invio delle comunicazioni *sub 3*.

La FIGIP conserva su supporto durevole copia delle comunicazioni per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

Ogni destinatario iscritto nel *Registro* è tenuto a:

- a. restituire firmata la dichiarazione di ricevuta e comprensione del Regolamento;
- b. ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

La FIGIP, delegata alla tenuta del *Registro* della società, mantiene:

- a. i rapporti con il Gestore del *Registro*;
- b. evidenza dei criteri adottati nella tenuta del *Registro*, delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti, nonché dei dati pervenuti dai soggetti iscritti;
- c. i rapporti con i soggetti iscritti e le autorità che avanzano alla società richieste sui contenuti del *Registro*.

Possono avere accesso al *Registro* coloro che sono impiegati presso la FIGIP della società in ragione delle rispettive funzioni o, caso per caso, altri dipendenti o consulenti della società che necessitino di prenderne visione per ragioni legate ai rispettivi compiti o incarichi, dietro apposita richiesta alla FIGIP.

La società provvede a trasmettere il *Registro*, o estratti dello stesso, tempestivamente all'Autorità di riferimento che ne faccia richiesta.

9 Aggiornamento e conservazione del Registro

Le persone iscritte nella sezione permanente del *Registro* comunicano senza indugio alla FIGIP ogni variazione nei dati anagrafici ai fini dell'aggiornamento del *Registro*.

Le persone iscritte in una o più sezioni speciali del *Registro*, comunicano tempestivamente alla FIGIP, per l'aggiornamento del *Registro*, ogni variazione dei dati rilevanti.

Le informazioni relative alle persone iscritte nel *Registro* sono conservate dalla società per i 5 (cinque) anni successivi al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

SEZIONE III INTERNAL DEALING

10 Ambito di applicazione e individuazione delle operazioni soggette ad obbligo di comunicazione

I *soggetti rilevanti* e le *persone strettamente legate* devono comunicare e pubblicare, nei termini e con le modalità di seguito illustrate, le operazioni aventi a oggetto gli strumenti finanziari effettuate, rispettivamente, dai *soggetti rilevanti* o dalle *persone strettamente legate*, direttamente ovvero per il tramite di persone interposte, fiduciari o società controllate (le **operazioni rilevanti**).

I *soggetti rilevanti* devono informare per iscritto le *persone strettamente legate* circa le condizioni, le modalità e i termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle *operazioni rilevanti*, nonché all'osservanza del presente Regolamento. I *soggetti rilevanti* devono conservare una copia della predetta comunicazione.

Ciascun *soggetto rilevante* deve fornire alla società la lista delle persone strettamente legate al *soggetto rilevante* e provvede a comunicare tempestivamente alla società eventuali variazioni di detta medesima lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e inviata alla FOID tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (o anche tramite posta elettronica con conferma di ricezione e lettura).

Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto del presente Regolamento da parte delle persone strettamente legate al *soggetto rilevante*, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun *soggetto rilevante* interessato.

L'obbligo di comunicazione delle *operazioni rilevanti* si applica a ciascun *soggetto rilevante* e alle *persone strettamente legate* qualora l'ammontare complessivo delle *operazioni rilevanti* abbia raggiunto la soglia minima pari a 5.000 euro (soglia minima).

Non sono soggette all'obbligo di notifica le *operazioni rilevanti* il cui importo complessivo non sia superiore a 5.000 (cinquemila) euro in un anno solare, tenendo conto, al fine del calcolo di tale soglia di rilevanza, di tutte le operazioni relative agli strumenti finanziari, effettuate per conto di ciascun *soggetto rilevante* e quelle effettuate per conto delle *persone strettamente legate* a tali soggetti, compiute nel corso degli ultimi dodici mesi a decorrere dalla data dell'ultima operazione.

La soglia minima tiene conto di tutte le *operazioni rilevanti* effettuate nell'arco di un anno civile; successivamente al raggiungimento di tale soglia minima tutte le *operazioni rilevanti* eseguite sono soggette all'obbligo di comunicazione alla società.

Il controvalore delle *operazioni rilevanti*:

- i. è calcolato sommando senza compensazione tutte le *operazioni rilevanti* medesime; e
- ii. va computato sommando le *operazioni rilevanti* eseguite per conto di ciascuna persona rilevante.

L'elenco delle *operazioni rilevanti* è riportato nell'Allegato 5 predisposto ai sensi dell'articolo 10 del Rd 522/2016.

11 Modalità e termini della comunicazione delle operazioni rilevanti alla società e a all'autorità di riferimento

La comunicazione delle *operazioni rilevanti* deve essere effettuata alla FOID, da ciascun *soggetto rilevante* anche con riferimento alle *operazioni rilevanti* eseguite dalle *persone strettamente legate*, entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione dell'*operazione rilevante* (di seguito, data dell'operazione).

La comunicazione è effettuata mediante l'invio alla FOID del modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai *soggetti rilevanti* e dalle *persone strettamente legate* ai *soggetti rilevanti*, riportato nel Rd 523/2016 di cui all'Allegato 6 del presente Regolamento (di seguito, Modello di notifica), debitamente compilato e comunicato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo foid@cert.gruppovertas.it.

Qualora nell'arco della stessa giornata siano eseguite più operazioni riferibili alla medesima *persona rilevante*, questi ultimi dovranno effettuare un'unica comunicazione inviando il Modello di notifica contenente l'indicazione di tutte le operazioni effettuate.

12 Modalità e termini della comunicazione delle operazioni al pubblico e all'Autorità di riferimento

La comunicazione delle *operazioni rilevanti* al pubblico e all'Autorità di riferimento deve avvenire tramite l'invio del Modello di notifica, di cui all'Allegato 6.

La comunicazione di cui al precedente paragrafo 12.1 deve essere effettuata dalla FOID **entro il 3° giorno lavorativo** successivo alla data dell'operazione e devono essere messe tempestivamente a disposizione del pubblico tramite pubblicazione sul sito internet della società.

13 Obblighi della FOID

Alla FOID è attribuito il compito di:

- a. ricevere, gestire e conservare adeguatamente le informazioni trasmesse dai *soggetti rilevanti* e dalle *persone strettamente legate*;
- b. comunicare e pubblicare sul sito della società le informazioni concernenti le *operazioni rilevanti*, una volta raggiunta la Soglia Minima;
- c. informare i *soggetti rilevanti* e le *persone strettamente legate* in ordine agli obblighi loro spettanti e all'adozione del presente Regolamento, alle sue modifiche e integrazioni;
- d. informare il Consiglio d'amministrazione, o in caso di urgenza il presidente del Consiglio d'amministrazione/direttore generale, relativamente a questioni attinenti l'attuazione del Regolamento, ove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni;
- e. conservare la lista dei *soggetti rilevanti* e dalle *persone strettamente legate*.

SEZIONE IV SONDAGGI DI MERCATO

14 Sondaggi di mercato

Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione di emissione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo.

Il sondaggio di mercato deve essere condotto secondo la procedura dettata dall'art. 11 del Regolamento. La decisione di effettuare un sondaggio di mercato compete al Consiglio d'amministrazione e/o al direttore generale della società.

La FIGIP esamina se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di *informazioni privilegiate* e redige una relazione contenente gli esiti della valutazione e le relative motivazioni.

Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere *informazioni privilegiate*, in base alla valutazione della FIGIP, la società che le ha comunicate, appena possibile, ne dà comunicazione al soggetto che ha ricevuto le predette informazioni.

La comunicazione di *informazioni privilegiate* nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione se vengono rispettati i presidi prescritti all'articolo 11 MAR.

La persona che riceve il sondaggio di mercato deve essere in ogni caso avvertita che, indipendentemente dalle valutazioni e comunicazioni avanzate dalla società, è lei stessa a valutare autonomamente se è in possesso di *informazioni privilegiate* o quando cessa di essere in possesso di *informazioni privilegiate*.

Tutte le registrazioni relative al sondaggio di mercato, così come disciplinate dall'articolo 11 MAR e dal RD 2016/960, devono essere conservate per almeno 5 anni.

SEZIONE V WHISTLEBLOWING

15 Ambito di applicazione

L'Autorità di riferimento si è dotata, in linea con l'articolo 32 MAR, di una specifica procedura per la segnalazione delle violazioni concernenti la normativa in materia di abusi di mercato (cosiddetto *whistleblowing*).

Tale procedura di segnalazione delle violazioni è accessibile a qualsiasi dipendente e assicura la loro riservatezza e la tutela nel procedere con la segnalazione.

L'Autorità ha pubblicato sul proprio sito internet i dettagli necessari della procedura di *whistleblowing*.

La Consob ha attivato due canali dedicati, telefonico e telematico, per la ricezione immediata delle segnalazioni.

Le suddette segnalazioni potranno essere comunicate:

- sia al numero telefonico 06.8411099;
- sia alla casella di posta elettronica whistleblowing@consob.it;
- utilizzando i moduli reperibili presso il sito internet dell'Autorità cliccando sul seguente link [Modulo per la segnalazione di condotte illecite](#).

SEZIONE VI DISPOSIZIONI FINALI

16 Inadempimenti del Regolamento e sanzioni

Per quanto non espressamente stabilito nel Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari pro tempore applicabili.

L'utilizzo o la diffusione non autorizzati delle *informazioni privilegiate* e delle *informazioni rilevanti* sono assoggettati all'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, la società procede, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro nonché dalle disposizioni del Codice civile.

Il mancato rispetto del Regolamento potrà comportare la richiesta all'autore della violazione del risarcimento di tutti i danni subiti dalla società nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

La violazione delle disposizioni del Regolamento, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da altra autorità competente, può costituire un grave danno per la società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.

In caso di qualsiasi infrazione del presente Regolamento, il direttore generale, in virtù degli specifici poteri conferiti dal Presidente del Consiglio d'amministrazione, provvede a comminare i necessari provvedimenti disciplinari.

L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni al Regolamento da parte dei dirigenti della società è il Consiglio d'amministrazione supportato dalle funzioni interne della società interessate.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni.

Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio d'amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio sindacale.

17 Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa applicabile, anche regolamentare, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia, saranno approvate dal Consiglio d'amministrazione con l'adeguato supporto della FIGIP e/o della FOID.



REGOLAMENTO INTERNO Gruppo Veritas

Market abuse

Allegati

Conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015
Conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015
Componente del Modello ex Dlgs 231/2001
Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

Allegato I

Possibili eventi generatori di informazioni privilegiate: fatti rilevanti

Secondo quanto indicato dalla Consob nelle sue *Linee guida*, con specifico riferimento ai possibili eventi e circostanze legati agli strumenti finanziari della società, che potrebbero configurarsi come **fatto rilevante** e generatore di *informazioni privilegiate*, si segnalano i seguenti fattori:

- il rating, qualora presente, della società e degli strumenti finanziari;
- le modifiche delle caratteristiche e delle condizioni degli strumenti finanziari;
- l'esercizio delle opzioni previste dalle condizioni degli strumenti finanziari;
- operazioni di buy-back degli strumenti finanziari;
- il rapporto di indebitamento della società;
- il rimborso degli strumenti finanziari e/o l'emissione di nuovi strumenti obbligazionari.

A integrazione dell'elenco sopra riportato, di seguito si indicano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ulteriori eventi e circostanze che potrebbero determinare un **fatto rilevante** ai sensi della presente Procedura:

- ingresso in, o ritiro da, settori di business;
- piani strategici e relative modifiche;
- dimissioni o nomina di membri del Consiglio d'amministrazione e/o del Collegio sindacale;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- operazioni sul capitale;
- modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione;
- perdite tali da incidere in modo rilevante sul patrimonio netto;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali più rilevanti;
- cambiamenti nel personale strategico della società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- ingresso o uscita da patti di sindacato, patti parasociali e delibere della direzione di sindacato;
- operazioni dei *soggetti rilevanti* sugli *strumenti finanziari* della società;
- richiesta di invio di informazioni da/a Irish Stock Exchange e/o da/a Autorità di vigilanza;
- informazioni in tema di corporate governance;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- procedimenti giudiziari contro la Società o membri del Consiglio d'amministrazione e/o del Collegio sindacale;
- operazioni con parti correlate;
- budget, consuntivi, dati gestionali, scostamenti annuali o infrannuali, bozze di bilancio, bozza degli allegati e allegati al bilancio, utili/perdite d'esercizio, adozione di nuovi principi contabili, valutazione asset aziendali;
- rinuncia all'incarico o rilievi da parte della società di revisione;
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- dimissioni o nomina di amministratori, sindaci, direttori e/o altro personale strategico;
- piani di mobilità/licenziamento;
- le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione;
- le deliberazioni con le quali il Consiglio d'amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di destinazione del risultato di esercizio, la distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio intermedio e i resoconti intermedi di gestione.

Allegato 2

Struttura tipo del Registro degli aventi accesso alle informazioni privilegiate

sezione speciale

MODELLO 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefoni professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefoni privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

sezione permanente

MODELLO 2

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

Allegato 3

Modulo del gestore del Registro per le persone aventi accesso alle informazioni privilegiate

MODULO DA COMPILARE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (REGISTRO INSIDER)

Da inviare all'indirizzo registroinsider@unionefiduciaria.it

DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA

Nome utente: _____

Cognome utente: _____

Cognome di nascita (se differente): _____

E-mail: _____

Società collegata: _____

Ruolo: _____

Data di nascita: _____

Comune di nascita: _____ provincia (_____)

Nazione di nascita: _____

Codice fiscale: _____

Comune di residenza: _____ provincia (_____) cap _____

Indirizzo _____ n. civico _____

Numero telefonico professionale: _____

Numero telefonico privato: _____

Indirizzo email: _____

Data di iscrizione: _____

Ora di iscrizione: _____

Motivo dell'iscrizione: _____

Eventuale informazione: _____

Data di inizio informazione: _____

Data di pubblicazione: _____

Allegato 4

Modulo di comunicazione dell'iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

Egregio
Sig. [●] /Sig.ra [●]
c/o
[indirizzo completo]

Oggetto: iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

Egr. Sig. [●] /Gentile Sig.ra [●],

in ottemperanza a quanto previsto dalla Procedura Market Abuse adottata da Veritas S.p.A. ("Società"), con particolare riferimento alle informazioni privilegiate e alle disposizioni per la tenuta ed aggiornamento del Registro (la "Procedura") e della relativa normativa vigente, Le comuniciamo che, con decorrenza dalle ore [●] del giorno [●]/[●]/[●], la Società ha provveduto ad **iscriverLa** nella **Sezione Speciale** del Registro relativo alla seguente Informazione Privilegiata:

"[riportare esattamente il testo che riassume l'oggetto dell'informazione Privilegiata come registrata nel Registro]"

In relazione a quanto precede, La invitiamo a:

- prendere visione della presente comunicazione, della Procedura Market Abuse e della normativa rilevante e a conservarne copia;
- inviare alla Società a stretto giro, all'indirizzo email: [●] o tramite altro mezzo idoneo a garantirne il ricevimento da parte della Società, copia della presente firmata per presa visione;
- confermare di aver preso atto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione nel Registro e della normativa di riferimento;
- fornire i Suoi dati completi di cui al prospetto di seguito riportato e che La preghiamo di completare:

Nome:

Cognome:

Cognome di nascita, se diverso:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Numeri di telefono professionali: (linea professionale diretta fissa):

(linea professionale diretta mobile):

Numeri di telefono privati:

(linea privata fissa):

(linea privata mobile):

Codice fiscale:

Residenza o domicilio completi (via e numero civico, località, CAP, Stato):

Indirizzo di posta elettronica:

Società di appartenenza:

Ruolo o funzione ricoperta:

*Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi alla nostra funzione, tramite email, all'indirizzo [●], ovvero al seguente numero telefonico: [●].
Cordiali saluti.*

Per la Società
[●]

Per Accettazione

A integrazione dell'allegato 4 si fornisce la seguente informativa giuridica

Informativa ai sensi dell'articolo 13 regolamento UE 679/16 Gdpr

La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito indicato come "Regolamento") e Veritas S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati, intende informarLa circa il trattamento dei Suoi dati.

1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI: I dati trattati sono esclusivamente dati personali e sono trattati per le finalità di seguito meglio dettagliate.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: La finalità e la base giuridica del trattamento dei dati personali si individuano nell'adempimento delle disposizioni normative in materia di tenuta dell'elenco delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate come disposto dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato.

3. CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati sono raccolti direttamente presso l'Interessato inclusi i dati relativi ai suoi familiari.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: I Dati sono conservati dal Titolare, anche per il tramite di soggetti terzi, per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.

6. EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI PERSONALI: La gestione e la conservazione dei Dati avviene su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società terze nominate quali Responsabili del trattamento. I server sui quali sono archiviati i Dati di cui sopra sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea. I Dati Personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione degli archivi e dei server in Italia e/o nell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO: Ai sensi del Regolamento, l'Interessato ha il diritto di accedere ai propri Dati, in particolare ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l'origine, l'ubicazione geografica, nonché di chiederne copia. L'Interessato ha altresì il diritto di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica, la limitazione del Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. Inoltre, l'Interessato ha il diritto di chiedere la portabilità dei dati e di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Per esercitare i diritti l'Interessato potrà rivolgersi al Titolare scrivendo a VERITAS SpA Santa Croce 489 – 30135 Venezia. Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è contattabile presso la sede legale della Società, Santa Croce 489, Venezia, e-mail rpd@gruppoveritas.it; pec rpd@cert.gruppoveritas.it

8. SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI: Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei Suoi Dati Personali, e sempre per le finalità di cui sopra, la Società potrà comunicare tali dati a società o enti esterni di fiducia, che operano in qualità di autonomi "Titolari" salvo il caso in cui siano stati designati quali "Responsabili" esterni dei trattamenti di loro specifica competenza, dei quali la Società si avvale per l'adempimento degli obblighi di legge che impongono la tenuta del Registro.

9. RECLAMO AL GARANTE PRIVACY: L'Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all'Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web <http://www.garanteprivacy.it/>.

CONDOTTE VIETATE

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/4/2014*Articolo 14 – Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate*

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Articolo 8 – Abuso di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

- a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
- b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

- a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
- d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 9 – Condotta legittima

1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

- a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e

b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

c) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure

d) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione agli ordini legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

e) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure

f) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

Articolo 10 – Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014

CAPO 5 - Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30 – Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale. Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i. per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii. per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii. per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i. per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii. per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile

approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii. per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili – direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio per le compagnie di assicurazione – che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Articolo 31 – Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 34 – Pubblicazione delle decisioni

1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;

- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
- i. che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
 - ii. che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

* * * * *

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014

Articolo 3 – Abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'abuso di informazioni privilegiate, la raccomandazione o l'induzione di altri alla commissione di un abuso di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 8, costituiscano reati, almeno nei casi gravi e allorquando siano commessi con dolo.

2. Ai fini della presente direttiva, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

3. Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate:

- a) in quanto membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) in ragione della sua partecipazione al capitale dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- c) in quanto avente accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione ovvero di una funzione o ufficio; oppure
- d) in ragione del suo coinvolgimento in attività delittuose.

Il presente articolo si applica anche a chiunque abbia ottenuto informazioni privilegiate anche in ragione di circostanze diverse da quelle indicate al primo comma e sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni.

4. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

5. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati che si tengono ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'utilizzo di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 4 del presente articolo si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

6. Ai fini della presente direttiva, raccomandare ad altri di commettere un abuso di informazioni privilegiate ovvero indurre altri a commettere un abuso di informazioni privilegiate si configura allorché una persona possiede tali informazioni e:

- a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale acquisizione o cessione; oppure

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale annullamento o modifica.

7. L'utilizzo della raccomandazione o dell'induzione di cui al paragrafo 6 costituisce abuso di informazioni privilegiate quando la persona che sfrutta la raccomandazione o l'induzione è a conoscenza del fatto che queste si basano su informazioni privilegiate.

8. Ai fini del presente articolo, dalla mera circostanza che una persona possieda o abbia posseduto informazioni privilegiate non dovrà farsi discendere la conseguenza che tale persona abbia usato tali informazioni e abbia in questo modo commesso un abuso di informazioni privilegiate attraverso operazioni di acquisizione o cessione, quando la sua condotta può qualificarsi come legittima ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Articolo 4 – Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 5 costituisca reato, almeno nei casi gravi e se commessa con dolo.

2. Ai fini della presente direttiva, costituisce comunicazione illecita di informazioni privilegiate la condotta con la quale una persona in possesso di informazioni privilegiate comunica tali informazioni a qualsiasi altra persona, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, ovvero al di fuori dei casi in cui la comunicazione può qualificarsi come sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 596/2014.

3. Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate in ragione delle situazioni o delle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

4. Ai fini della presente direttiva, raccomandare o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, costituisce comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo, quando la persona che raccomanda o induce altri al compimento dell'abuso è a conoscenza del fatto che la raccomandazione o l'induzione si basano su informazioni privilegiate.

5. Il presente articolo deve essere applicato compatibilmente con l'esigenza di tutelare la libertà di stampa e la libertà di espressione.

Articolo 6 – Induzione, favoreggiamento e concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'induzione, il favoreggiamento e il concorso in relazione a reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e agli articoli 4 e 5, siano punibili come reati.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 7, e all'articolo 5 sia punibile come reato.

3. Si applica *mutatis mutandis* l'articolo 3, paragrafo 8.

Articolo 7 – Sanzioni penali per le persone fisiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 5 siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni quattro.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 4 sia punibile con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni due.

Articolo 8 – Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano rispondere in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente ovvero in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione apicale all'interno della persona giuridica, in virtù:

- a) del potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
- b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure
- c) dell'esercizio del controllo all'interno della persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili

quando la carenza di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a proprio vantaggio, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 a opera di una persona sottoposta alla sua autorità.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o concorrenti in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6.

Articolo 9 – Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile in relazione a un reato ai sensi dell'articolo 8 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale e possono comprendere altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;
- b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività d'impresa;
- c) l'assoggettamento a controllo giudiziario;
- d) provvedimenti giudiziari di liquidazione;
- e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF

Sanzioni Penali

Art. 184 (Abuso di informazioni privilegiate).

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2 bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Art. 185 (Manipolazione del mercato).

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi

e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche: o anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Sanzioni Amministrative

Art. 187-bis (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate).

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.)

2. (comma abrogato).

3. (comma abrogato).

4. (comma abrogato).

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter (Manipolazione del mercato).

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

3. (comma abrogato).

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. (comma abrogato).

6. (comma abrogato).

7. (comma abrogato).

Art. 187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014).

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo

17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014. 9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

- a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
- b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 187-quater (Sanzioni amministrative accessorie).

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

- a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
- b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
- c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
- d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché' applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 187-quinquies (Responsabilità dell'ente).

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

187-sexies (Confisca).

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Allegato 5

Operazioni rilevanti – casistica

A) La cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un *soggetto rilevante* o di una *persona strettamente legata*;

B) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un *soggetto rilevante* o di una *persona strettamente legata* anche quando è esercitata la discrezionalità;

Ai fini della lettera A), non è necessario notificare una cessione in garanzia di Strumenti Finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Rilevano, inoltre, anche le seguenti operazioni rilevanti

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio degli Strumenti Finanziari;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante;
- c) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call;
- d) la conversione automatica o non automatica di uno Strumento Finanziario in un altro strumento finanziario;
- e) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- f) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- g) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante e o una Persona Strettamente Legata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- h) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata.

Per un elenco completo e più dettagliato si rinvia all'articolo 10 del Rd 523/2016.

Allegato 6

Modello per la segnalazione delle operazioni rilevanti all’Autorità.

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate ai sensi dell’articolo 19 MAR e del Regolamento di esecuzione 2016/523.

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
1.a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
2.a)	Posizione / qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all’interno dell’emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d’asta, del commissario d’asta, del sorvegliante d’asta.] [Per le persone strettamente associate, – indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; – nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
2.b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l’errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all’emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d’asta, al commissario d’asta o al sorvegliante d’asta	
3.a)	Nome	[Nome completo dell’entità.]
3.b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all’operazione: sezione da ripetere per:	
	I. ciascun tipo di strumento; II. ciascun tipo di operazione; III. ciascuna data; e IV. ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
4.a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[– Indicare la natura dello strumento: – un’azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un’azione o a uno strumento di debito; – una quota di emissione, un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. – Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del Regolamento (UE) n. 600/2014.]
4.b)	Natura dell’operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell’articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all’articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell’articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l’operazione è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

4.c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="743 159 815 188">Prezzo/i</th> <th data-bbox="1139 159 1214 188">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="580 197 979 241"></td> <td data-bbox="979 197 1378 241"></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>						
4.d)	Informazioni aggregate – Volume aggregato – Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; – sono della stessa natura; – sono effettuate lo stesso giorno e – sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; – nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>				
4.e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>				
4.f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>				